



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le
Autorità per l'energia elettrica e il gas –
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Milano, 1° Ottobre 2012

Osservazioni alla Consultazione 341/2012/R/gas “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”

Ringraziando per l'opportunità di confronto offertaci, riterremo opportuno evidenziare alcune considerazioni relativamente a quanto proposto nel Documento, in relazione tra le altre cose alla struttura delle tariffe obbligatorie di distribuzione e misura che si intenderebbero adottare dall'1-1-2014.

Certo concordiamo sul fatto che la facilitazione dell'enforcement negli investimenti strutturali e la razionalizzazione degli istituti di regolazione tariffaria e della qualità siano obiettivi fondamentali. In tal senso i paragrafi 14 e 15 descrivono gli orientamenti generali ed alcune importanti proposte:

- 1) la proposta di differenziare le quote fisse per il servizio di misura in funzione della classe del contatore (G4, G6, ecc.), a differenza della situazione attuale in cui le quote fisse (€/pdr/anno) sono indipendenti da qualsiasi parametro;
- 2) la proposta di differenziare le tariffe obbligatorie per ambiti tariffari coincidenti con quelli di concessione (oltre 120), mentre al momento esistono solo sei ambiti sovra-regionali.

Pur non desiderando entrare direttamente nel merito dell'entità dei corrispettivi, si esprime consenso al previsto aumento del peso dei costi fissi rispetto alle quote variabili per il servizio di distribuzione, auspicando semmai l'introduzione anche nel settore gas di prestazioni forfettarie predefinite, come già avviene nel settore elettrico.

Relativamente alle proposte sopra riportate evidenziamo inoltre che la gestione delle quote fisse in funzione di un parametro tecnico, quale il calibro del contatore, necessiterà giocoforza anche la modifica e l'adeguamento dei sistemi di fatturazione delle società di vendita (e distribuzione), nonché l'introduzione di un ulteriore flusso di dati dai distributori alle società di vendita (ad oggi non previsto ad esempio all'interno del TISG di cui alla delibera 229/12). I misuratori potranno inoltre nel caso poi essere sostituiti anche con apparecchiature di calibro differente, e ciò determinerebbe anche un ulteriore elemento di rigidità per la fatturazione e rischi di complessità ed onerosità per il sistema, così come la frammentazione in numerosi ambiti tariffari delle tariffe obbligatorie determinerebbe un'ulteriore complessità gestionale. Oltre alle complessità sopra descritte, si pone infatti in evidenza che l'introduzione di oltre 120 ambiti tariffari al posto dei 6 attuali avrebbe un impatto anche sugli obblighi di cui al Codice di Condotta Commerciale: ad esempio le schede di confrontabilità per i clienti domestici dovranno pertanto passare da 6 ad oltre 120.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Si evidenziano inoltre alcune possibili incongruenze con altri provvedimenti regolatori in essere. Ad esempio, con riferimento alle componenti di vendita per il servizio di tutela di cui al TIVG, si fa notare come:

- 1) la componente QVD, prima articolata per ambito tariffario, da diversi anni è stata unificata a livello nazionale;
- 2) la componente QT è ora come noto articolata sui sei ambiti tariffari macro-regionali. Se gli ambiti tariffari aumenteranno, non avrebbe probabilmente senso lasciare QT e tariffe obbligatorie di distribuzione e misura articolate in modo differente, ma non avrebbe forse d'altra parte nemmeno senso articolare la QT per gli oltre 120 ambiti tariffari.

Pertanto, se da una parte ben si comprendono le scelte sottese nel proporre strutture tariffarie aderenti ad una logica di "cost reflectivity", dall'altra lo stesso Documento ammette l'introduzione di ulteriori non indifferenti (e potenzialmente costose...) complessità gestionali, in controtendenza rispetto alle scelte fatte fino ad ora di semplificazione, anche ai fini della promozione della concorrenza.

Occorre forse poi prendere in considerazione anche altri aspetti relativi al rapporto costi/opportunità derivanti dalle proposte presentate dal Documento:

- 1) l'incidenza delle tariffe obbligatorie di distribuzione/misura è una minima parte del totale della spesa sostenuta da un cliente finale (ad esempio è inferiore al 15% per un cliente domestico);
- 2) in un mercato liberalizzato, dove non vi è obbligo esplicito di ribaltare al cliente finale i costi di distribuzione (infatti sono già oggi presenti anche offerte "all inclusive", che non differenziano tra prezzi di vendita e distribuzione), il concetto del cost reflectivity potrebbe avere una valenza ridotta;
- 3) la Delibera 202/09 in merito ai layout dei documenti di fatturazione prevede che tutte le componenti relative ai servizi di rete siano esposte in modo aggregato (trasporto, stoccaggio, distribuzione, oneri e maggiorazioni), quindi il cliente finale non avrebbe comunque la possibilità di vedere l'incidenza dei costi di distribuzione.

Restando comunque come sempre a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualmente necessario chiarimento e futura opportunità di confronto in materia, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi
(Segretario)